



Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa
Consiglio dei ministri
Lubiana 2005

MC.DEC/4/05/Corr.2
6 dicembre 2005

ITALIANO
Originale: INGLESE

Secondo giorno della Tredicesima riunione
MC(13) Giornale N.2, punto 8 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.4/05
RAFFORZAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN
MATERIA PENALE PER CONTRASTARE IL
TERRORISMO/Versione corretta*

Il Consiglio dei ministri,

deciso a rafforzare le attività dell'OSCE nell'ambito della lotta al terrorismo, conformemente al diritto internazionale e agli esistenti impegni dell'OSCE,

richiamando le risoluzioni 1373 (2001), 1566 (2004) e 1624 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che esortano tutti gli Stati ad aderire quanto prima alle pertinenti convenzioni e protocolli internazionali in materia di terrorismo e a cooperare pienamente nella lotta al terrorismo e ricordando inoltre i pertinenti impegni dell'OSCE in tale ambito,

ricordando altresì la risoluzione 1631 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare laddove si esortano "tutte le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali ad accrescere l'efficacia delle proprie iniziative antiterrorismo nell'ambito dei rispettivi mandati in vista, tra l'altro, di potenziare la capacità di coadiuvare gli Stati partecipanti nelle iniziative volte a contrastare le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale poste dagli atti di terrorismo",

rallegrandosi degli sforzi in atto in seno alle Nazioni Unite per finalizzare tempestivamente il progetto di una convenzione globale sul terrorismo,

riconoscendo che le convenzioni e i protocolli sopraccitati rappresentano un regime giuridico universale contro il terrorismo e che, in assenza di trattati bilaterali di assistenza giudiziaria reciproca e di estradizione, essi potrebbero, unitamente alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione di Palermo), costituire una base per la cooperazione giudiziaria,

rilevando i legami che esistono tra il terrorismo e la criminalità organizzata transnazionale,

* Include gli emendamenti relativi alla presente decisione, come uniformata dalle delegazioni, nonché emendamenti tecnici alla traduzione dell'allegato alla decisione.

rilevando l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale,

prendendo atto con apprezzamento dell'iniziativa adottata dal Segretariato dell'OSCE, su richiesta della Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo delle Nazioni Unite, di sviluppare nell'area dell'OSCE un programma per il rafforzamento della cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo e di organizzare, come prima iniziativa, un Seminario di esperti su tale tema, tenutosi a Vienna il 15 aprile 2004,

rilevando inoltre la positiva collaborazione tra l'OSCE e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), nonché i validi strumenti di assistenza tecnica messi a punto dall'UNODC per attuare le convenzioni e i protocolli universali contro il terrorismo e promuovere la cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare nei casi connessi al terrorismo,

tenendo conto delle raccomandazioni formulate dai partecipanti alla Conferenza annuale di riesame sulla sicurezza del 2005, concernenti l'ulteriore sviluppo della cooperazione con l'UNODC, il sostegno alle sue iniziative finalizzate a rafforzare il regime giuridico contro il terrorismo e la promozione dei suoi strumenti di assistenza tecnica, in particolare, il software per la redazione della richiesta di assistenza giudiziaria reciproca, agevolando, tra l'altro, la formazione e la diffusione delle migliori prassi per gli operatori giudiziari,

decide che gli Stati partecipanti coopereranno attivamente e pienamente fra di loro, in conformità con le norme applicabili ai sensi del diritto nazionale ed internazionale, nell'ambito di iniziative volte ad individuare e a portare in giudizio i responsabili, gli organizzatori, i sostenitori e i finanziatori di atti terroristici, sulla base del principio di estradare o giudicare,

invita gli Stati partecipanti a considerare i suggerimenti contenuti nel rapporto del Seminario OSCE di esperti sul rafforzamento della cooperazione giudiziaria su questioni penali connesse al terrorismo (SEC.GAL/111/05 del 18 maggio 2005), quale gamma di opzioni per migliorare la cooperazione internazionale;

incarica il Segretario generale e le pertinenti istituzioni di prestare assistenza agli Stati partecipanti che lo richiedano nell'adempimento degli impegni assunti in relazione alla lotta al terrorismo. L'OSCE continuerà a collaborare con l'UNODC ai fini del rafforzamento del regime giuridico contro il terrorismo, promuovendo l'attuazione degli strumenti universali antiterrorismo e facilitando la cooperazione giudiziaria internazionale su questioni penali;

incarica il Segretario generale di organizzare nel 2006, in coordinamento con la Presidenza in esercizio e in cooperazione con l'UNODC, un seminario OSCE di esperti a Vienna, allo scopo di promuovere gli strumenti di assistenza tecnica dell'UNODC per migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale su questioni in materia penale, in particolare il software per la redazione della richiesta di reciproca assistenza giudiziaria, anche facilitando la formazione e la diffusione delle migliori prassi per gli operatori giuridici;

incarica il Segretario generale di organizzare per gli Stati partecipanti che ne facciano richiesta, in stretta cooperazione con l'UNODC, seminari nazionali di formazione per magistrati e funzionari delle autorità giudiziarie su questioni riguardanti l'estradizione e la reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, in particolare nei casi connessi al terrorismo.

MC.DEC/4/05/Corr.2
6 dicembre 2005
Allegato

ITALIANO
Originale: INGLESE

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA AI SENSI DEL
PARAGRAFO 79 (CAPITOLO 6) DELLE RACCOMANDAZIONI
FINALI DELLE CONSULTAZIONI DI HELSINKI/Versione corretta***

Resa dalla delegazione della Turchia:

“La Turchia desidera rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo 79 (capitolo 6) delle Raccomandazioni finali delle consultazioni di Helsinki:

Ci siamo uniti al consenso al fine di consentire l'adozione della presente decisione che, tra l'altro, concerne una componente importante dei nostri sforzi collettivi per contrastare il terrorismo, vale a dire, i legami tra terrorismo e criminalità organizzata. La decisione si propone di ribadire tali legami usando formulazioni che si discostano da quelle utilizzate nei documenti OSCE concordati. La Turchia reputa che il contesto in cui tale decisione è stata elaborata sia inappropriato ai fini di una trattazione competente e approfondita della natura di tali legami. Pertanto, l'adozione della decisione non altera in alcun modo, né nella lettera né nello spirito, il carattere vincolante e non mitiga l'impatto operativo delle precedenti dichiarazioni di indirizzo politico degli Stati partecipanti, contenute nel Piano di azione di Bucarest per la lotta al terrorismo (2001), nella Carta dell'OSCE per la prevenzione e la lotta al terrorismo (Porto, 2002) e, soprattutto, nella risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La Turchia chiede che la presente dichiarazione sia allegata al giornale della seduta odierna.”

* Include gli emendamenti tecnici alla traduzione.